

Classificazione delle acque interne

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- categoria C: acque popolate da ciprinidi.

Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti

Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata.

Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di lunedì e venerdì per l'intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l'uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Acque di categoria C: attrezzi consentiti

Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con:

- un massimo di **due canne**, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo ciascuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;

Nelle acque di categoria C sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione con le seguenti massime quantità:

bigattino	Kg. 2
granaglie	Kg. 2
boiles	Kg. 2
altre pasture	Kg. 2

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.

Misure consentite

E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota	cm. 22
Trota "lacustre"	cm. 30
Coregone	cm. 30
Luccio	cm. 40
Barbo	cm. 20
Cavedano	cm. 18
Carpa	cm. 40 (è fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm 65 (sessantacinque))
Tinca	cm. 30
Persico reale	cm. 18
Cefalo	cm. 20
Cheppia	cm. 25

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.

Periodi di pesca e relative modalità

La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati:

- trote di tutte le varietà, a partire da un'ora prima della levata del sole di domenica 26 febbraio ad una ora dopo il tramonto di domenica 7 ottobre.

La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

- Coregone, 15 dicembre - 15 gennaio.
- Luccio, 15 febbraio - 15 marzo.
- Carpa, tinca, 1 giugno - 30 giugno.
- Persico reale, 1 marzo - 30 aprile.
- Cheppia, 15 maggio - 15 giugno.

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle Acque di categoria A, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 25 novembre 2012.

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche e dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo;